

Sentenza n. 295/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

in composizione monocratica in funzione di Giudice unico delle pensioni in persona del Cons. Daniela Alberghini ha pronunciato, all'udienza del 9 novembre 2026 la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **32573** del registro di Segreteria, promosso da:

P. L. omissis, rappresentata e difesa dagli Avv. Alberto Zeffin (c.f. ZFFLRT71P01A58I, pec.: alberto.zeffin@ordineavocatipadova.it) e Avv. Martina Nola (c.f. NLOMTN85R55G224X, pec: martina.nola@ordineavvocatipadova.it) del Foro di Padova, con domicilio eletto presso il loro Studio in Padova, via Trieste n.23;

CONTRO

L'Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) in persona del l.r. pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27M088U – PEC: avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it – fax 0418699299), per procura alle liti a rogito del notaio R. Fantini di Fiumicino del 22/03/2024, rep. n. 37875, raccolta n. 7313, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S. Croce 929;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

SENTITI alla pubblica udienza del 9 novembre 2026, tenutasi con l'assistenza del Segretario sig.ra Doriana Tornielli, l'Avv. Alberto Zeffin per la

ricorrente e l'Avv. Angelo Guadagnino per INPS, come da verbale.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con ricorso depositato in data 20 agosto 2025 la sig.ra L. P., premesso di essere affetta da gravi infermità (esiti stabilizzati risalente colectomia subtotale con ileo–rettoanastomosi per adenok colon, annessiectomia bilaterale per localizzazioni secondarie, rettocolite ulcerosa, sindrome depressiva in terapia con psicofarmaci, ecc.) per la quale era già stata riconosciuta Invalida Civile di grado pari al 60 per cento, rappresentava di aver inoltrato in data 21/10/2024 alla competente Commissione Medica Padova istanza di aggravamento al fine di ottenere la maggiorazione contributiva ex art. 3, c. 3 L. 388/2000, spettante agli Invalidi Civili di grado non inferiore al 75 per cento.

Nella seduta del 6/2/2025, tuttavia, la Commissione Medico Legale dell' INPS confermava la percentuale di invalidità del 60 per cento.

Ritenendo tale valutazione erronea ed illegittima in quanto sottostimava ampiamente la propria invalidità, come confermato dalla perizia medico – legale del perito di parte dr. Faiferri alla quale si era sottoposta (secondo la quale era da considerarsi Invalida Civile di grado non inferiore al 75 per cento, utile ai fini della maggiorazione contributiva ex art. 80, c. 3 L.388/2000), l'odierna ricorrente adiva la via giudiziaria al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla predetta maggiorazione contributiva fin dalla data della domanda (21.10.2024), previo esperimento di CTU medico-legale.

In data 21 dicembre 2025 si costituiva in giudizio INPS, chiedendo il rigetto del ricorso stante l'insussistenza del requisito sanitario, così come accertato dalla competente Commissione Medica che aveva dichiarato la ricorrente

invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa del 60%. con decorrenza dal 21.10.2024.

All'esito dell'udienza del 13 gennaio 2026 il G.U.P. disponeva l'esperimento di CTU medico legale formulando il seguente quesito: "*Accerti il CTU, esaminata la documentazione sanitaria, e ove ritenuto necessario, sottoposta a visita la ricorrente, compiuti i necessari accertamenti di carattere specialistico, autorizzato il CTU ad assumere informazioni e ad estrarre copia di documentazione sanitaria anche presso enti pubblici o privati, il grado di invalidità civile della ricorrente in conseguenza delle patologie come descritte in atti*" a tal fine avvalendosi dell'U.O. Medicina legale dell'ASL 3 di Venezia.

Veniva assegnato il termine di giorni 30 dalla comunicazione dell' ordinanza per l'inizio delle operazioni peritali, quello di giorni 120 dall'inizio delle operazioni peritali per l'invio ai periti di parte della bozza di elaborato peritale, e quelli di ulteriori giorni 15 alle parti per la formulazione di eventuali osservazioni e di ulteriori 15 giorni per il deposito presso la Segreteria della Sezione dell'elaborato definitivo.

Il giudizio veniva, quindi, rinviato all'udienza del 22 ottobre 2026, con termine alle parti per il deposito memorie conclusionali fino a dieci giorni prima dell'udienza.

Con nota del 16.1.2026 il Direttore del Dipartimento di prevenzione U.O.C. Medicina Legale dell'AULSS 3 di Venezia, comunicava, per ragioni contingenti, di rinunciare all'incarico, salvo diverso avviso del G.U.P..

Con ordinanza resa fuori dall'udienza depositata in data 19.1.2026 il G.U.P. respingeva la richiesta di poter rinunciare all'incarico di cui all'istanza in

data 16.01.2026 e confermava l'incarico conferito con la precedente ordinanza n. 2/2026 del 14.01.2026.

In data 8 settembre 2026 veniva depositato l'elaborato peritale, che così concludeva: "*è possibile affermare che, esaminata la documentazione sanitaria e sottoposta la paziente a visita, applicando le tabelle di legge e il calcolo riduzionistico, la valutazione complessiva del grado di invalidità civile della ricorrente in conseguenza delle patologie come descritte in atti si attesta ad un grado di invalidità pari all'80% (ottanta percento)*" fin dalla data di presentazione della domanda.

Stante l'intervenuto trasferimento ad altro ufficio del magistrato precedentemente assegnatario, con decreto presidenziale in data 17 settembre 2026 il giudizio veniva riassegnato al Cons. Daniela Alberghini che, con proprio decreto in data 21 settembre 2026, differiva l'udienza di trattazione del 22 ottobre al 9 novembre 2026, prima udienza utile secondo il proprio calendario.

In data 5 ottobre 2026 il patrocinio di parte ricorrente depositava memoria autorizzata, con la quale insisteva per l'accoglimento del ricorso alla luce delle conclusioni della CTU, chiedendo la rifusione delle spese, dichiarandosene antistatario.

All'odierna udienza, l'Avv. Alberto Zeffin per la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e l'Avv. Angelo Guadagnino per INPS si è riportato agli atti.

All'esito dell'udienza la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.Il ricorso merita accoglimento.

All'esito degli accertamenti medico legali disposti nel corso del presente giudizio, infatti, è risultato che la percentuale di invalidità attribuibile alla ricorrente è pari all'80%, utile al riconoscimento della maggiorazione contributiva ex art. 80, c. 3 L.388/2000).

A tale conclusione l'organo incaricato è pervenuto, previa analisi delle patologie sofferte dalla ricorrente (rettocolite ulcerosa, esiti di intervento di colectomia totale con ileo-retto anastomosi sec. Knight Griffen e di annessiectomia bilaterale e successiva chemioterapia intraperitoneale ipertermica (HIPEC) per adenocarcinoma colico con carcinosi peritoneale effettuato nel 2014 con grave compromissione sul piano funzionale, pregressa depressione trattata con terapia psicofarmacologica), mediante valutazione del grado di invalidità con riferimento ai valori tabellari delle singole patologie (35% per la salpingectomia bilaterale; 70% per "neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale") e successiva applicazione del metodo riduzionistico, stante la coesistenza delle condizioni patologiche.

E', dunque, stata fatta corretta applicazione del DM 5 febbraio 1992, art. 1 parte 1, che, appunto, in caso di menomazioni plurime coesistenti impone il cd. metodo riduzionistico scalare *("Sono in coesistenza le menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro. In questi casi, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione si esegue un CALCOLO RIDUZIONISTICO mediante la seguente formula ESPRESSA IN DECIMALI: IT = IP1 + IP2 - (IP1 x IP2) dove l'invalidità totale finale IT e' uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto. Ad esempio, se la prima menomazione (IP1) e'*

valutata con il 20% e la seconda (IP2) con il 15%, il risultato finale (IT) sarà (0,20+0,15)-(0,20x0,15) = 0,32 e quindi 32%. In caso di menomazioni di numero superiore a due, il procedimento si ripete e continua con lo stesso metodo.").

L'applicazione, nel caso di specie, della formula conduce a determinare la misura dell'invalidità civile riconoscibile alla ricorrente nell'80%, stanti i valori tabellari delle due patologie in atto (35% per la salpingectomia bilaterale; 70% per "neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale"): (0,35+0,70) - (0,35x0,70) = 0,805.

Sul punto la CTU non è stata oggetto di osservazioni da parte dei consulenti delle parti.

Pertanto, sulla base del parere reso dall'organo incaricato –logicamente motivato, privo di contraddizioni, e rispetto al quale, dunque, non vi sono ragioni per discostarsene– la domanda formulata nel ricorso deve ritenersi fondata e risulta accertato che la ricorrente risulta invalida con riduzione complessiva della capacità lavorativa pari al 80% a far data dalla domanda amministrativa.

2. Ai sensi dell'art. 31 del c.g.c. le spese seguono la soccombenza e, pertanto, parte resistente INPS deve essere condannata alla rifusione delle spese legali alla parte ricorrente, liquidate in euro 1.500 omnicomprensivi in favore dei procuratori antistatari.

Tutto ciò premesso e considerato

PQM

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente

pronunciando sul ricorso iscritto al n. **32573** del Registro di Segreteria promosso da **P. L.** contro **INPS**

Accoglie il ricorso.

Condanna INPS alla rifusione delle spese a parte ricorrente, liquidate in favore dei procuratori antistatari in euro 1.500 omnicomprensivi.

Nulla per le spese di giudizio, stante la gratuità del rito.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, all'esito dell'udienza del 9 novembre 2026.

IL G.U.P.

Cons. Daniela Alberghini

(firmato digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196

DISPONE

che la Segreteria apponga l'annotazione di cui al co. 3 del citato art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL G.U.P.

Cons. Daniela Alberghini

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 09/11/2026

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del Giudice a sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e se esistenti del dante causa e degli aventi causa.
Venezia, 09/11/2026

IL FUNZIONARIO PREPOSTO
(firmato digitalmente)